REGOLAMENTO (CEE) N. 3513/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche, della categoria di prodotti n. 125 A (codice 42.1251), originari del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffaire generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per i filati di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 125 A (codice 42.1251), il massimale è fissato a 23,7 t; che, alla data del 12 novembre 1987, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganli per i prodotti in questione, nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

Numero di codice	Categoria	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
42.1251	125 A	51.01 ex A	51.01-15, 17, 19, 32, 34, 38	Filati di fibre tessili sintetichi ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: A. Filati di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre tessili sintetiche, diversi da quelli della categoria 41

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girono giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.